

REGOLAMENTO DEI CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE E DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO

FINALITA'

In relazione alle esigenze di attuazione interna delle norme di tutela previste dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il presente Regolamento detta una nuova disciplina inerente l'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) al personale interno dell'Istituto.

Art. 1

Incarichi R.S.P.P.

Con decorrenza 1° gennaio 2021 gli incarichi di R.S.P.P. sono conferiti con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Nel tener conto delle esigenze specifiche di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni dei R.S.P.P. ed avuto riguardo alla necessità di garantire un principio di rotazione, gli incarichi avranno durata biennale, rinnovabile per non più di due volte al medesimo titolare.

Per i nuovi incarichi saranno attivate le procedure di conferimento, secondo i criteri indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

Competente all'attribuzione dell'incarico è il datore di lavoro così come individuato nella Determina presidenziale n. 182 del 30/12/2010, recante “Nuovo Modello organizzativo della Prevenzione interna” e nelle successive determinazioni presidenziali di aggiornamento della stessa, n. 180 del 27/12/2011, n. 27 del 26 luglio 2012, n. 100 del 9 aprile 2014, n. 48 del 16 gennaio 2017.

Il conferimento dell'incarico è effettuato nel rispetto delle modalità indicate al successivo art. 5.

L'idoneità del dipendente ad assumere l'incarico di R.S.P.P. è certificata dall'iscrizione negli specifici elenchi di cui al successivo art. 3.

Art. 2

Destinatari

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di:

- professionista della Consulenza tecnica per l'edilizia (Cte)

- professionista della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)
- ricercatore/tecnologo
- collaboratore tecnico enti di ricerca (c.t.e.r.) con titolo di studio attinente al profilo tecnico
- geometra, perito chimico industriale o titolo equipollente inquadrato nell'area C – personale delle aree - con profilo tecnico.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e quindi:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, i cui contenuti minimi e la durata sono disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, che sostituisce quanto previsto nel merito nel precedente Accordo del 26 gennaio 2006.

Specificatamente deve essere certificata l'acquisizione dei seguenti crediti formativi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016:

- credito formativo permanente, relativo alla frequenza e al superamento delle prove di verifica del corso base Modulo A, della durata minima di 28 ore più verifica finale;
- credito formativo con validità quinquennale, relativo alla frequenza e al superamento delle prove di verifica del corso Modulo B comune, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, della durata di 48 ore più verifica finale, e ai successivi aggiornamenti obbligatori quinquennali;
- credito formativo permanente, relativo alla frequenza e al superamento delle prove di verifica del corso di specializzazione Modulo C, della durata minima di 24 ore più verifica finale, in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e stress lavoro correlato, di organizzazione gestione delle attività tecnico-amministrative, di tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali.

Per quanto riguarda il Modulo B, l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha fatto salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Pertanto gli R.S.P.P. che hanno frequentato in precedenza il modulo B relativo al macrosettore 8 (Pubblica Amministrazione e Istruzione) possono continuare ad operare esclusivamente in tale ambito e non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo.

Gli esoneri dalla frequenza dei corsi di formazione Modulo A e Modulo B sono disciplinati dall'art. 32 del d.lgs 81/2008 e s.m. e dal punto 1 dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, nonché dall'allegato I dell'Accordo medesimo.

Per poter esercitare la propria funzione gli R.S.P.P. dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a 40, secondo le modalità previste dal punto 9 dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Nel caso in cui per le figure d'interesse venisse meno la possibilità di effettuare il monte ore richiesto per i corsi di aggiornamento obbligatori, il richiamato Accordo Stato Regioni al punto 10 indica che *"(...) l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti; pertanto, il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata (...)"*.

Nell'ambito dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico di R.S.P.P. una disciplina speciale vige in riferimento allo Stabile del Centro protesi di Vigorso di Budrio e della Filiale di Roma di detto Centro, nonché per le altre strutture sanitarie aventi le medesime caratteristiche, per le quali è necessario aver ottenuto la certificazione rilasciata a seguito della frequenza al corso di specializzazione *"Modulo B-SP3 Sanità Residenziale"* per aziende del settore *ATECO Q – Sanità e assistenza sociale 86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale"*(cfr. Allegato A Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).

Art. 3

Elenchi

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di R.S.P.P. vengono predisposti, per le esigenze sia centrali che regionali, appositi elenchi nominativi di dipendenti appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 ed in possesso degli specifici requisiti professionali e culturali richiesti per lo svolgimento dell'incarico dalle vigenti disposizioni in materia.

L'inserimento nell'elenco avviene su istanza del dipendente come sopra individuato attraverso l'invio della relativa modulistica.

I dipendenti già inseriti alla data del 31 dicembre 2020 nei suddetti elenchi risultano iscritti d'ufficio e non devono presentare una nuova istanza.

Tale inserimento potrà essere effettuato anche successivamente su richiesta del dipendente interessato che ha provveduto ad acquisire il prescritto requisito.

Per ogni dipendente iscritto nell'elenco sono inseriti i seguenti dati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- qualifica e data di assunzione;
- titoli di studio ed accademici;
- curriculum professionale che evidenzia l'eventuale esperienza nel campo, riferita, in particolare, ad attività svolte nel settore della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- incarichi di R.S.P.P. già svolti, con indicazione della Unità Produttiva di cui sia stata assunta la funzione di responsabilità del relativo Servizio di prevenzione e protezione, nonché dei periodi di effettivo espletamento;
- i percorsi formativi abilitanti allo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. conseguiti in base all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 o al precedente Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006;
- stato di adempimento dell'attività formativa permanente;

- eventuali preferenze personali relativamente al luogo ove espletare l'incarico, sempre con riferimento all'ambito regionale di appartenenza;
- eventuale disponibilità a svolgere l'incarico anche in altre Regioni.

Gli elenchi sono consultabili all'interno dei minisiti delle Direzioni regionali ovvero della Direzione centrale risorse umane – Centro servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4

Competenze

All'iscrizione ed alla cancellazione dei dipendenti dall'elenco di riferimento di cui al precedente art. 3 si provvede secondo le seguenti modalità.

L'elenco a livello regionale, di cui è responsabile il Direttore Regionale competente, è predisposto a cura della Direzione regionale interessata, e contiene i nominativi dei dipendenti in forza nelle strutture del territorio regionale che possono essere nominati R.S.P.P. degli stabili istituzionali ubicati nell'ambito del territorio regionale.

L'elenco a livello centrale, di cui è responsabile il Direttore Centrale Risorse Umane, è predisposto a cura del Centro Servizi della Direzione Generale, e contiene i nominativi dei dipendenti in forza presso la Direzione Generale che possono essere nominati R.S.P.P. degli stabili delle Strutture della Direzione Generale in Roma, ivi compresi quelli in cui vi siano localizzate anche Sedi istituzionali.

Art. 5

Affidamento dell'incarico

L'incarico di R.S.P.P. è di natura fiduciaria e necessita di accettazione da parte del dipendente designato.

Il datore di lavoro designa con atto formale il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della propria struttura tra quelli inseriti nell'ambito dell'elenco regionale/centrale di competenza.

In caso di impossibilità di affidamento degli incarichi di R.S.P.P. nell'ambito degli specifici elenchi regionali, viene applicato il principio di "prossimità" e quindi tali incarichi sono attribuiti previo interpello da rivolgere ai dipendenti inseriti negli elenchi delle Direzioni regionali limitrofe e della Direzione Generale.

Quanto sopra, in osservanza sia del criterio di privilegiare la massima distribuzione degli incarichi e del minimo impatto sulla Struttura sia del principio di contenimento dei costi.

Il datore di lavoro che eserciti la facoltà di delega a Responsabili di Strutture subordinate presenti in stabili localizzati sul territorio, deve provvedere alla nomina di più R.S.P.P. nel rispetto del principio generale di corrispondenza tra R.S.P.P. e stabile, per garantire un più corretto ed adeguato esercizio della tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'affidamento dell'incarico ai dipendenti dovrà tenersi conto della compatibilità dei carichi di lavoro della struttura di appartenenza, sentito il coordinatore regionale o centrale del ramo tecnico, ovvero, per i ricercatori/tecnologi e per i collaboratori tecnici enti di ricerca, il responsabile dell' Unità operativa territoriale di certificazione verifica e ricerca o il direttore del Dipartimento di ricerca, privilegiando, altresì, il criterio della massima distribuzione degli incarichi e del minimo impatto sulla struttura stessa.

Gli incarichi in questione potranno essere ricoperti dal medesimo titolare per un periodo massimo corrispondente a n. 3 mandati. L'interessato, maturato il periodo massimo di cui sopra, potrà essere destinatario di altro incarico, a seguito di individuazione da parte del datore di lavoro di altra struttura del territorio facente capo all'elenco in cui lo stesso risulta iscritto.

Nell'ambito del principio di rotazione degli incarichi, sarà assicurato, per quanto possibile, l'equilibrio di genere nell'affidamento degli stessi.

In caso di pluralità di dipendenti potenziali destinatari per il medesimo incarico, ferma restando la necessità del rapporto fiduciario tra datore di lavoro ed incaricato, la scelta viene effettuata in base a specifica valutazione dei seguenti criteri:

- Esperienza maturata in stabili con situazioni complesse di rischio tenendo eventualmente conto del parere espresso dal precedente Datore di lavoro interessato
- Anzianità maturata nello svolgimento specifico di incarico R.S.P.P.

In caso di trasferimento a livello nazionale, il dipendente cessa dall'incarico in atto, salvo il periodo di *prorogatio* necessario per consentire l'attribuzione dell'incarico resosi disponibile, ad altro dipendente iscritto nell'elenco di riferimento. Conseguentemente, dovrà provvedersi alla cancellazione dall'elenco di provenienza del nominativo del dipendente trasferito ed alla relativa iscrizione nell'elenco della Regione di nuova assegnazione.

Ad ogni incarico di R.S.P.P. è assegnata specifica valenza economica con successivi atti organizzativi dell'Istituto.

Art. 6

Cumulo di incarichi

Ferma restando la necessità di privilegiare il criterio della massima distribuzione indicato al precedente art. 5, per esigenze eccezionali, è possibile attribuire un incarico temporaneo, per un periodo non superiore ai 3 mesi successivi alla data in cui si è verificata la vacanza dello stesso, a dipendenti già titolari di incarichi di responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, per il quale verrà corrisposto un importo complessivo dato dal compenso relativo all'incarico già attribuito a cui verrà aggiunto l'importo del 40% del corrispettivo previsto per l'incarico aggiuntivo.

Art. 7

Incarichi A.S.P.P.

Con decorrenza 1° gennaio 2021 gli incarichi di A.S.P.P. sono conferiti con i criteri e le modalità previste dalle disposizioni del presente Regolamento ed avranno durata biennale, rinnovabile per non più di due volte al medesimo titolare.

Per i nuovi incarichi saranno attivate le procedure di conferimento, secondo i criteri indicati all'art. 11 del presente Regolamento.

In considerazione della sussistenza di alcune realtà lavorative dell'Istituto che presentano profili di complessità in ragione della estensione della Unità produttiva, per le stesse è prevista la nomina obbligatoria di n. 1 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, ad eccezione dello stabile della Direzione Generale per il quale, tenuto conto della particolare peculiarità, sono previsti n. 2 Addetti.

Il criterio generale per l'individuazione di tali strutture complesse, è stato individuato nella estensione della superficie convenzionale, maggiore di 10.000 mq/convenzionali, calcolata in base ai seguenti specifici parametri riferiti ad ogni singolo stabile facente parte della struttura:

- *Numero dei lavoratori presenti.*
- *Superfici lorde in mq degli Uffici ed affini.*
- *Superfici lorde in mq delle Aeree Sanitarie e Laboratori eventualmente presenti.*
- *Superfici lorde in mq delle parti entro terra (o interrato).*

A partire dall'anno 2021 l'elenco delle strutture complesse individuate in base al sopra citato criterio viene pubblicato con cadenza biennale.

A tal fine si rende necessario un periodico aggiornamento dei dati relativi ai parametri sopra indicati, che determinano la complessità della struttura e il conseguente obbligo di conferimento dell'incarico di A.S.P.P. Tale aggiornamento avverrà con cadenza biennale.

Per la pubblicazione dell'elenco relativo al biennio 2021/2022 si farà riferimento ai dati comunicati entro il 30 novembre 2020; per i bienni successivi l'aggiornamento di detti dati dovrà essere comunicato non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la pubblicazione del nuovo elenco.

Competente all'attribuzione dell'incarico di A.S.P.P. è il Datore di lavoro delle strutture complesse di cui sopra, il quale si avvarrà del personale dipendente appartenente alle categorie indicate al successivo articolo, dichiaratosi disponibile e in possesso degli specifici requisiti professionali e culturali richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico.

Il compenso annuale da destinare agli A.S.P.P. delle strutture complesse è pari al 20% dell'importo spettante agli R.S.P.P. nella misura vigente, che viene adeguato in misura corrispondente. Tale compenso – in presenza di n.2 addetti – viene ripartito in corrispettivi economici di pari importo (stabile di Piazzale Pastore).

Art. 8

Destinatari

Gli incarichi di A.S.P.P. sono conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di:

- professionista della Consulenza tecnica per l'edilizia (Cte)
- professionista della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)
- ricercatore/tecnologo
- collaboratore tecnico enti di ricerca (c.t.e.r.) con titolo di studio attinente al profilo tecnico)
- geometra, perito e chimico industriale inquadrato nell'area C – personale delle Aree - con profilo tecnico.

Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e quindi:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, i cui contenuti minimi e la durata sono disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, che ha abrogato e sostituito il precedente Accordo del 26 gennaio 2006.

Specificatamente deve essere certificata l'acquisizione dei seguenti crediti formativi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016:

- credito formativo permanente, relativo alla frequenza e al superamento delle prove di verifica del corso base Modulo A, della durata minima di 28 ore più verifica finale;
- credito formativo con validità quinquennale, relativo alla frequenza e al superamento delle prove di verifica del corso Modulo B comune, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, della durata di 48 ore più verifica finale, e ai successivi aggiornamenti obbligatori quinquennali.

Per quanto riguarda il Modulo B, l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha fatto salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Pertanto gli A.S.P.P. che hanno frequentato in precedenza il modulo B relativo al macrosettore 8 (Pubblica Amministrazione e Istruzione) possono continuare ad operare esclusivamente in tale ambito e non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo.

Gli esoneri dalla frequenza dei corsi di formazione modulo A e Modulo B sono disciplinati dall'art.32 del d.lgs 81/2008 e s.m.i., e dal punto 1 dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, nonché dall'Allegato I dell'Accordo medesimo.

Per poter esercitare la propria funzione gli A.S.P.P. dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a 20, secondo le modalità previste dal punto 9 dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Nel caso in cui per le figure d'interesse venisse meno la possibilità di effettuare il monte ore richiesto per i corsi di aggiornamento obbligatori, il richiamato Accordo Stato Regioni al punto 10, indica che *"(...) l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento,*

qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti; pertanto, il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata (...)”.

Ulteriore specifico requisito è richiesto per l'attribuzione dell'incarico di A.S.P.P. per gli stabili con superficie convenzionale maggiore a 10.000 mq convenzionali ove siano presenti strutture sanitarie (cfr. Centro protesi di Vigorso di Budrio e Filiale di Roma), per le quali è necessario aver ottenuto la certificazione rilasciata a seguito della frequenza al corso di specializzazione “Modulo B-SP3 Sanità Residenziale” per aziende del settore ATECO Q – Sanità e assistenza sociale 86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale”(cfr. Allegato A Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016).

Art.9

Elenchi

Il personale in possesso degli specifici requisiti professionali e culturali richiesti per lo svolgimento dell'incarico sarà inserito in un apposito elenco centrale nominativo degli A.S.P.P. in forza presso la Direzione Generale, e in elenchi regionali unicamente per le Regioni interessate, dove sono localizzate le strutture territoriali presenti nell'elenco pubblicato secondo le modalità previste dall'art.7.

In fase di prima costituzione dei predetti elenchi l'inserimento, in ordine alfabetico, avverrà utilizzando i nominativi degli elenchi già esistenti degli R.S.P.P. di cui all'art. 3.

Potranno essere aggiunti successivamente i nominativi dei dipendenti, in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta.

L'inserimento potrà avvenire anche una volta completato l'iter di acquisizione dei prescritti requisiti per lo svolgimento dell'incarico di A.S.P.P.

Art. 10

Competenze

All'iscrizione ed alla cancellazione dei dipendenti dall'elenco di riferimento di cui al precedente art. 9 si provvede secondo le seguenti modalità.

L'elenco a livello regionale, di cui è responsabile il Direttore Regionale competente, è predisposto a cura della Direzione regionale interessata, e contiene i nominativi dei dipendenti in forza nelle strutture del territorio regionale che possono essere nominati A.S.P.P. degli stabili istituzionali ubicati nell'ambito del territorio regionale presenti nell'elenco pubblicato secondo le modalità previste dall'art.7.

L'elenco a livello centrale, di cui è responsabile il Direttore Centrale Risorse Umane, è predisposto a cura del Centro Servizi della Direzione Generale, e contiene i nominativi dei dipendenti in forza presso la Direzione Generale che possono essere nominati A.S.P.P. degli stabili delle strutture della Direzione Generale in Roma individuati nell'elenco pubblicato secondo le modalità previste dall'art.7.

Art. 11

Affidamento incarico

L'incarico di A.S.P.P. è di natura fiduciaria e necessita di accettazione da parte del dipendente designato.

Il datore di lavoro della struttura complessa presente nell'elenco pubblicato secondo le modalità previste dall'art.7. designa con atto formale n. 1 A.S.P.P. scegliendo dall'elenco centrale/regionale di competenza. Fa eccezione il datore di lavoro dello stabile di P.le Pastore che provvede alla nomina di n. 2 Addetti per il proprio Servizio di prevenzione e protezione, scegliendo dall'elenco centrale.

In caso di impossibilità di affidamento dell'incarico di A.S.P.P. nell'ambito degli specifici elenchi regionali, viene applicato il principio di "prossimità" e quindi tale incarico è attribuito previo interpello da rivolgere ai dipendenti inseriti negli elenchi delle Direzioni regionali limitrofe e della Direzione Generale

Quanto sopra, in osservanza sia del criterio di privilegiare la massima distribuzione degli incarichi e del minimo impatto sulla struttura sia del principio di contenimento dei costi.

Nell'affidamento dell'incarico ai dipendenti dovrà tenersi conto della compatibilità dei carichi di lavoro della struttura di appartenenza, sentito il coordinatore regionale o centrale del ramo tecnico, ovvero, per i ricercatori/tecnologi e per i collaboratori tecnici enti di ricerca, il responsabile dell'Unità operativa territoriale di certificazione verifica e ricerca o il direttore del Dipartimento di ricerca, privilegiando, altresì, il criterio della massima distribuzione degli incarichi e del minimo impatto sulla struttura.

Gli incarichi in questione potranno essere ricoperti dal medesimo titolare per un periodo massimo corrispondente a n. 3 mandati. L'interessato, maturato il periodo massimo di cui sopra, potrà essere destinatario di altro incarico, a seguito di individuazione da parte del datore di lavoro di altra struttura del territorio facente capo all'elenco in cui lo stesso risulta iscritto.

Nell'ambito del principio di rotazione degli incarichi, sarà assicurato, per quanto possibile, l'equilibrio di genere nell'affidamento degli stessi.

In caso di pluralità di dipendenti potenziali destinatari per il medesimo incarico, ferma restando la necessità del rapporto fiduciario tra datore di lavoro ed incaricato, la scelta viene effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- Esperienza maturata in stabili con situazioni complesse di rischio tenendo eventualmente conto del parere espresso dal precedente Datore di lavoro interessato
- Anzianità maturata nello svolgimento specifico di incarico A.S.P.P.

In caso di trasferimento a livello nazionale, il dipendente cessa dall'incarico in atto, salvo il periodo di *prorogatio* necessario per consentire l'attribuzione dell'incarico, resosi disponibile, ad altro dipendente iscritto nell'elenco di riferimento.

Conseguentemente, dovrà provvedersi alla cancellazione dall'elenco di provenienza del nominativo del dipendente trasferito ed alla relativa iscrizione d'ufficio nell'elenco della regione di nuova assegnazione.